

## Concordato preventivo biennale 2024-2025

### Le istruzioni su accesso, adesione, cessazione e decadenza

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024 ha fornito utili chiarimenti operativi per l'applicazione del concordato preventivo biennale.

#### Chi può accedere e quali sono le condizioni ostative

In linea generale è consentito l'accesso al CPB ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime forfettario per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB.

Quanto alle condizioni ostative, il legislatore le ha classificate attribuendo rilevanza al periodo temporale in cui le stesse sono riferibili. Un primo raggruppamento riguarda le seguenti condizioni ostative previste per contribuenti ISA e per i contribuenti forfettari:

- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
- Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i debiti in questione in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Come chiarito nella relazione illustrativa, la ratio delle condizioni sopra elencate è di precludere la possibilità di accedere al CPB nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto si fonda. La seconda tipologia di condizioni ostative include fattispecie riferibili al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta e tale condizione è prevista per i soli contribuenti soggetti ad ISA, ossia aver conseguito, nell'esercizio

d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

Il terzo raggruppamento riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato e riguardano i soli contribuenti ISA:

- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfettario;
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale.

Queste ulteriori condizioni hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto e hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB

#### Accesso al CPB e assenza debiti tributari o debiti contributivi

Per quanto riguarda l'assenza di debiti tributari o contributivi d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, la circolare chiarisce che non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il totale ammontare dei debiti tributari o contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

Nel caso in cui il contribuente, per aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo prima di accettare la proposta di concordato.

Come ricordato dalle Entrate, nella relazione illustrativa alla norma è precisato che per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti deri-

vanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.

Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione, purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.

#### Esempi

Non rileva il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31 dicembre 2023 e il relativo giudizio alla predetta data è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31 dicembre 2023 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione.

#### Accesso al CPB e assenza di condanne

Con riguardo alla condizione relativa all'assenza di condanne, la normativa del decreto CPB precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che poiché l'art. 11, comma 1, del decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia

di condanna ai fini dell'accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che l'equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.

La circolare, attraverso il richiamo della normativa, evidenzia che l'esclusione dall'accesso al concordato preventivo biennale opera nel caso in cui con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale "soglia" la causa di esclusione non opera.

A questo proposito, la relazione illustrativa di accompagnamento al D. Lgs. n. 108/2024 chiarisce che l'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza "irrevocabile", non contemplando la disposizione l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato.

La dichiarazione relativa all'assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere effettuata al momento dell'accettazione della proposta di CPB attraverso l'apposita modulistica.

#### **Ambito oggettivo del concordato preventivo biennale**

La proposta di concordato accettata definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Per i soggetti in regime forfettario, invece, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.

In ogni caso, resta esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

#### **Applicazione del CPB per i soggetti ISA**

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

- il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e minusvalenze; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni; ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.
- In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro;
- il reddito d'impresa, senza considerare i valori relativi a: plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su

crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D. Lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997.

Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del decreto IRAP, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

La conseguenza è che in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese. Anche per l'IRAP, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso. Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato. Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste in caso di cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune espresse eccezioni.

#### **Applicazione del CPB per i forfettari**

Le regole di applicazione del concordato

preventivo biennale ai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA, in ragione delle peculiarità del regime.

Per i soggetti che hanno aderito al regime forfettario l'adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato. In ragione del fatto che si tratta di contribuenti che determinano il reddito in modo forfettario, il calcolo del concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.).

Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

#### **Adesione alla proposta di concordato**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB. Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall'Agenzia attraverso l'utilizzo di questi programmi informatici.

Per il primo anno di applicazione del CPB, le tempistiche utili per valutare la proposta ed eventualmente aderirvi sono molto ampie e uniformate a quelle previste per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Nello specifico, è stato previsto che per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Utilizzando il software il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di concordato ed accettare la proposta entro il 31 ottobre 2024

La circolare chiarisce che il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell'accettazione della proposta di CPB, non trovi applicazione l'art. 2, comma 7 D.P.R. n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

#### **Cessazione del concordato**

Il documento di prassi analizza anche

le cause di cessazione del CPB. In particolare, il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente. Nello specifico, si tratta dei seguenti casi:

- cessazione o modifica dell'attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- per i soli contribuenti ISA, l'adesione al regime forfetario;
- per i soli contribuenti ISA, operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR;
- per i soli contribuenti ISA, dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;
- per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario, superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190/2014, maggiorato del 50%.

## Cause di decadenza

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto CPB, il contribuente decade dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili.

Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

Un caso si verifica quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

- l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,

- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, elencate dall'art. 22, come violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'art. 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; violazioni relative agli anni oggetto del concordato, come omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'IVA.

Un'altra ipotesi di decadenza si verifica quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Inoltre, un'altra ipotesi di decadenza si ha quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Altra ipotesi di decadenza si realizza quando vengano meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato.

Infine, è prevista la decadenza nel caso in cui è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

In ogni caso, l'omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Secondo quanto previsto nel decreto CPB, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del red-

dito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

## Rinnovo del concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, lo stesso può accedere ad un nuovo biennio di concordato. Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall'Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.

## Differimento del termine dei versamenti

Per il primo anno di applicazione del concordato, è stato previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto.

In particolare, i soggetti indicati nella norma e tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, la norma chiarisce che, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 241/1997, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024 (ossia entro il 30 agosto 2024), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Sul punto, si ricorda che tale disposizione si applica - oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi - anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, TUIR interessati dalla applicazione degli ISA.

## Cartelle: i requisiti per fruire della dilazione in 120 rate

**D**urante un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sui requisiti per fruire del piano di dilazione in 120 rate in caso di debiti maggiori di 120.000 euro.

Si ricorda in primo luogo che l'art. 13 del D. Lgs. 110/2024 modifica l'art. 19 DPR 602/73 in materia di dilazione del pa-

gamento, in coerenza con le indicazioni della Legge Delega che pone l'obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.

Pertanto, per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 2025, è previsto il graduale aumento del numero delle rate conseguibili (da 72 a 120 e, quindi, una dilazione da 6 a 10 anni).

La norma, inoltre, introduce distinzioni

sul numero delle rate concedibili a seconda che sia documentata o meno la temporanea situazione di obiettiva "difficoltà economico-finanziaria, in funzione altresì dell'importo da rateizzare.

In particolare, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è prevista la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla

data di presentazione della richiesta, se l'istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La valutazione della sussistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", documentata dal contribuente, è effettuata, avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo

eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, come previsto dalla norma, per le modalità di applicazione e di documentazione dei suddetti parametri, si dovrà attendere un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ancora da emanare, con il quale saranno

stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri medesimi e saranno individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata, in ogni caso, sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali non è possibile applicare i parametri previsti dalla norma.

## Dimissioni volontarie: aspetti operativi, casi particolari e revoca

**E'** noto a tutti che un rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, rassegnando le dimissioni.

Dal 2016 è stata introdotta la comunicazione in via telematica delle stesse per evitare il verificarsi delle c.d. "dimissioni in bianco".

Un dipendente può recedere liberamente in modo unilaterale dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni senza particolari motivi o vincoli, sempre che il contratto collettivo o individuale dispongano diversamente, l'unica regola da rispettare è quella del preavviso.

È importante sottolineare che in caso di rassegnazione delle dimissioni non è necessaria l'accettazione da parte del datore di lavoro, come ribadito da diverse pronunce della Corte di cassazione.

### Formalizzazione dimissioni

Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno comunicate esclusivamente attraverso il canale telematico. Nota bene: l'invio telematico è l'unico strumento valido di presentazione delle dimissioni, non sono infatti ammesse documenti in forma libera o comportamenti concludenti.

Tale procedura garantisce il riconoscimento certo del soggetto che le invia dando data certa a questa comunicazione. L'ambito applicativo di tale fattispecie interessa tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle dimissioni rassegnate:

- nelle sedi protette o dinanzi alle commissioni di certificazione;
- durante il periodo di prova;
- nel lavoro domestico;
- da genitori lavoratori;

- nel lavoro marittimo.

Anche i lavoratori che sono prossimi al pensionamento sono obbligati, comunque, ad utilizzare tale sistema telematico.

Sono abilitati alla trasmissione del modulo sia i lavoratori che altri soggetti intermediari come i patronati, le organizzazioni sindacali, i consulenti del lavoro, le commissioni di certificazione.

Il lavoratore, o l'intermediario abilitato, devono in primis essere possessori di SPID o CIE in quanto l'accesso al sistema informatico avviene con le credenziali del soggetto abilitato.

Successivamente dovrà essere compilato il modulo, disponibile nel portale lavoro.gov.it, che una volta firmato, verrà inoltrato alla pec aziendale e contemporaneamente alla sede dell'ispettorato competente.

Il portale richiede al compilatore le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro, la data di decorrenza è quella a partire dalla quale, decorso il regolare periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Tale data, a scanso di equivoci, è quella del giorno successivo all'ultimo giorno lavorativo.

Il datore di lavoro che riceve il modulo on line delle dimissioni deve, entro 5 giorni di calendario dalla risoluzione del contratto, comunicare la cessazione del rapporto di lavoro in via telematica al Ministero del Lavoro attraverso il modello unificato Unilav.

Il lasso di tempo intercorrente fra la comunicazione delle dimissioni ed il momento effettivo della cessazione del rapporto viene denominato periodo di preavviso, durante il quale la prestazione lavorativa va eseguita regolarmente. L'obbligo di preavviso è escluso solamente nel caso in cui le stesse siano motivate da giusta causa, pervengano dalla lavoratrice ma-

dre o dal padre lavoratore, oppure quelle rassegnate durante il periodo di prova.

La durata del preavviso minima è stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato dall'azienda.

Il contratto individuale può prevedere un termine più lungo rispetto a quello stabilito contrattualmente, quando tale deroga è prevista dal CCNL, il lavoratore dovrà ricevere in cambio un compenso in natura.

Il periodo di preavviso, con un accordo fra le parti, può essere anche abbreviato.

Qualora il lavoratore receda dal contratto prima della scadenza il datore di lavoro può trattenere dal compenso di fine rapporto una somma pari al numero di giorni di preavviso previsti non lavorati.

Il preavviso ha decorrenza dal momento in cui le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro, anche se alcuni contratti, come ad esempio quello del Commercio Terziario e Servizi, prevedono che lo stesso parta forzatamente dal primo o dal quindicesimo del mese.

### Annullamento dimissioni

Le dimissioni sono invalide e quindi prive di efficacia quanto l'atto volontario del lavoratore è viziato nella sua formulazione da minaccia, errore o incapacità di intendere e di volere.

Per minaccia si intende la violenza morale esercitata dal datore di lavoro con modalità variabili ed indefinite, anche se non esplicite che comportano pressione psicologica. Esempio classico di questa ipotesi è rappresentato dall'ingiusta minaccia di licenziamento che costringe alle dimissioni chi la subisce.

Con riferimento all'errore, questo deve riguardare l'esistenza e la portata di una norma giuridica o il modo in cui la stessa viene interpretata, fermo restando

che lo stesso deve essere riconoscibile da parte del datore di lavoro. Rientrano in quest'ultimo caso le dimissioni di una lavoratrice che pensava erroneamente di avere un rapporto di lavoro a tempo determinato quando in realtà questo era a tempo indeterminato perché caratterizzato dalla nullità del termine apposto.

L'incapacità di intendere e di volere consiste nella transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell'atto giuridico che si sta compiendo.

Le dimissioni sono annullabili quando il lavoratore dimostra che, nel momento della rassegnazione delle stesse, si trovava in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive, anche in modo parziale.

La pronuncia di annullamento comporta il ripristino del rapporto di lavoro con eventuale conseguente risarcimento del danno.

#### Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha diritto al recesso immediato dal rapporto, senza obbligo di preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

L'atto di recesso non deve contenere i motivi delle dimissioni anche se il lavoratore deve invocare la giusta causa contestualmente alla comunicazione del recesso.

La decisione del lavoratore deve essere immediata in quanto come indicato sopra la prosecuzione del rapporto non è possibile neanche in via temporanea. La comunicazione delle stesse in questo caso va inviata telematicamente indicando nella causale "dimissioni per giusta causa".

Il lavoratore che recede per giusta causa dal rapporto di lavoro ha diritto:

- all'indennità sostitutiva del preavviso;
- a richiedere l'indennità di disoccupazione.

Per contro il datore di lavoro deve versare il contributo aziendale di recesso e riconoscere al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

#### Dimissioni genitori lavoratori

Per i genitori lavoratori è prevista una particolare tutela in questo caso durante determinati periodi di tempo considerati

protetti. Al fine di verificare la genuinità delle stesse rassegnate dai genitori l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla loro convalida.

Vanno obbligatoriamente convalidate esclusivamente presso il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente le dimissioni presentate:

- dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza nel caso di bambino affidato o adottato.

La convalida delle dimissioni fa venir meno il diritto alla retribuzione fin dalla dichiarazione di recesso, viceversa, se viene accertata la natura fittizia delle stesse al dipendente spettano le retribuzioni perse fino alla data di riammissione in servizio.

Il dipendente interessato deve presentare la richiesta di convalida presso la sede dell'Ispettorato del lavoro producendo lettera di dimissioni già presentata al datore di lavoro.

I servizi dell'Ispettorato procedono alla convocazione personale del dipendente al fine di valutare l'effettiva consapevole volontà di procedere in tal senso.

L'autorità competente rilascia il provvedimento di convalida entro giorni dalla richiesta, tale documento verrà inviato al datore di lavoro che potrà di conseguenza provvedere all'invio telematico della cessazione del rapporto.

#### Dimissioni incentivate

Il datore di lavoro può incentivare le dimissioni accordandosi con il lavoratore al fine di risolvere il rapporto di lavoro in cambio di un incentivo economico.

In particolare, le aziende, in accordo con le organizzazioni sindacali presenti in azienda, possono incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani erogando loro una prestazione mensile fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Un beneficio economico può essere concesso anche nel caso di personale in esubero, agevolando l'uscita di uno o più dipendenti senza ricorrere a procedure di licenziamento.

Il riconoscimento dell'incentivo è subordinato all'adesione scritta del dipendente

alla proposta aziendale da effettuarsi in una sede protetta (sindacati, Ispettorato, ecc.).

#### Revoca dimissioni

La revoca delle dimissioni è una comunicazione obbligatoria sia nei confronti dell'azienda che verso gli enti preposti alla vigilanza sul mercato del lavoro.

Tale adempimento consiste nell'informare il proprio datore di lavoro, oltre che il Ministero del Lavoro, dell'intenzione di annullare la precedente richiesta mantenendo attivo il rapporto di lavoro con l'azienda.

In caso di ripensamento, entro 7 giorni di calendario si può procedere con la revoca ufficiale della comunicazione precedente. Trascorso tale termine, la cessazione del rapporto di lavoro è ufficiale e può essere revocata solamente in alcuni specifici casi.

Le uniche possibilità riconosciute dalla legge per la revoca delle dimissioni online oltre il termine dei sette giorni sono:

- dimissioni rassegnate sotto minaccia o a seguito di ricatti da parte del datore di lavoro, messi in atto per evitare cause o sanzioni per ingiusto licenziamento;
- l'incapacità di intendere e di volere del dipendente al momento delle dimissioni;
- la revoca delle dimissioni per errore del dipendente, che magari era convinto di avere un rapporto di lavoro a tempo determinato anziché uno a tempo indeterminato.

In questi casi vengono annullate dall'autorità giudiziaria ed il lavoratore, oltre ad avere la reintegra del posto di lavoro, può anche ricevere un risarcimento del danno.

Il datore di lavoro che riceve la revoca delle dimissioni ha due opzioni:

- non fare nulla nel caso in cui non abbia inoltrato alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego;
- inviare una nuova informativa, che annulli la precedente, in caso di invio Unilav già avvenuto.

Successivamente alla revoca la conseguenza naturale è il ripristino tra la parti contrattuali di tutti i diritti e doveri reciproci, quali la prestazione lavorativa e l'erogazione dello stipendio con versamento dei contributi.

#### RUBRICA A CURA DI:

**DOCT. ROBERTO DIAFERIA**

**COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE**

STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA AZIENDALE E SOCIETARIA

Via delle Stelline, 1 - 20146 Milano

Tel. +39 02 36518086

fax +39 02 36518088

**NOVA Cons**

NETWORK DI PROFESSIONISTI PER LA CRESCITA

Lo Studio Diaferia è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

**[www.novacons.net](http://www.novacons.net) - [r.diaferia@novacons.net](mailto:r.diaferia@novacons.net)**